



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **876** del **10/06/2022**

Oggetto: Rettifica del provvedimento di A.I.A. riesaminato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella 1272 del 13/08/2021 in capo alla Pettinatura di Verrone S.r.l. per l'installazione I.P.P.C. ubicata in Strada Trossi n. 2 nel Comune di Verrone (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	PETTINATURA DI VERRONE S.R.L.			
Sede Legale:	Strada Trossi n. 2	Comune Verrone (BI)	Cap: 13871	
Sede Operativa:	Strada Trossi n. 2	Comune Verrone (BI)	Cap: 13871	
Codice fiscale:	02509750028	Partita IVA:	02509750028	Codice SIRA: 3107
Telefono:	015.5829311	fax:	015.5829399	P.E.C.: pverronesrl@legalmail.it

La Pettinatura di Verrone S.r.l., per la propria sede operativa ubicata in Strada Trossi n. 2 nel Comune di Verrone (BI), è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, originariamente rilasciata alla Pettinatura di Verrone S.p.A., rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 1524 del 07/06/2010, e successivamente volturata alla Pettinatura di Verrone S.r.l. con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2388 del 08/10/2012, confluita nel Provvedimento Conclusivo n. 6 del 31/10/2012 emanato dallo SUAP del Comune di Verrone. L'Autorizzazione integrata Ambientale della Pettinatura di Verrone S.r.l. è stata riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1272 del 13/08/2021.

Con nota pervenuta in data 07/02/2022 al prot. n. 2308, la Pettinatura di Verrone S.r.l. ha segnalato che, a causa di un refuso nella documentazione presentata per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la portata indicata per l'impianto di cogenerazione alimentato da gas naturale, della potenza di 2.815 kW, presente nel proprio stabilimento, era stata erroneamente calcolata riferendosi al 3% di ossigeno anziché al 15%, riferimento previsto per la valutazione del rispetto dei limiti dell'impianto di cogenerazione.

Normalizzando il volume dei fumi generati dall'impianto al tenore di ossigeno di riferimento nelle emissioni, si determina una portata di emissione superiore a quella autorizzata; di conseguenza anche i limiti dei flussi di massa degli inquinanti indicati nell'istanza risultano errati e da ricalcolare sulla base dell'effettiva portata massima di emissione dell'impianto. In conclusione, il gestore

richiede di prendere atto del refuso sopra indicato e di aggiornare per quanto necessario l'autorizzazione in essere.

Questa Amministrazione, al fine di valutare quanto richiesto dal proponente, ha effettuato una verifica circa al ricalcolo del valore di portata del cogeneratore, a partire dai dati misurati in sede di autocontrollo iniziale, in una fase di conduzione dell'impianto che può ritenersi rappresentativa delle condizioni massime di esercizio dello stesso. Nello specifico, tenuto conto della portata anidra misurata all'avvio, pari a 4500 Nm³/h (con una concentrazione di O₂ misurato pari al 10.2%), utilizzando la seguente formula:

$$P = PM / [(21 - O_2) / (21 - O_2M)]$$

dove:

P = Portata normalizzata all'ossigeno di riferimento

PM = Portata misurata

O₂M = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

Si ottiene: $P = (4500 \text{ Nm}^3/\text{h}) / [(21\% - 15\%) / (21\% - 10,2\%)] = 8100$

In considerazione di quanto argomentato dal Gestore e tenendo conto delle verifiche effettuate da questi Uffici, si ritiene di poter accogliere la richiesta di modifica del valore di portata dell'impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale della potenza di 2815 kW afferente al punto di emissione n. 13, assegnando un nuovo valore per tale parametro di 9000 Nm³/h riferiti al 15% di O₂. Pertanto i flussi di massa per gli Ossidi di azoto e per il monossido di carbonio saranno rispettivamente pari a 1,08 kg/h e 0,86 kg/h.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Il Dott. Graziano Stevanin, Dirigente del Servizio Rifiuti - V.I.A. – Energia e Qualità dell'Aria - Acque Reflue e Risorse Idriche, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Dott. Giovanni Maria Foddanu

DETERMINA

- 1 Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Pettinatura di Verrone S.r.l., per la propria installazione I.P.P.C. ubicata in Strada Trossi, 2 nel Comune di Verrone (BI), riesaminata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1272 del 13/08/2021.
- 2 Di sostituire l'"Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera" alla Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 13/08/2021 con l'"Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera" al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.
- 3 Di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 13/08/2021 di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. qualora non in contrasto con il presente atto.
- 4 Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata con la Determinazione Dirigenziale n. 1272 del 13/08/2021. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della parte II del D.Lgs. 152/06 non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo regime prevede il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel

termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- 5 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 6 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente.
- 7 Di stabilire che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione di un provvedimento di recepimento da parte dello SUAP territorialmente competente.
- 8 Di stabilire che il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 9 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Verrone allo scopo di consentirne il recepimento.

Il Dirigente / Responsabile
Dott. Graziano Stevanin

Allegato B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

L'Azienda, dalla data di adeguamento degli impianti di combustione presenti nel proprio stabilimento ai sensi del comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, dovrà effettuare con cadenza annuale, dei monitoraggi degli effluenti generati dai punti di emissione n. 5, 6 e 13.

1. L'Azienda dovrà comunicare alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti, entro i termini di adeguamento previsti dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, le informazioni richieste dall'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta del T.U.A. per i M.I.C. afferenti ai camini n. 5 e 6.
2. L'Azienda dovrà preventivamente comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti la data di inizio delle operazioni di revamping del sistema di cogenerazione attualmente presente nello stabilimento.
3. Per il nuovo cogeneratore l'Azienda dovrà inoltre comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti con almeno 15 giorni di anticipo:
 - la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto;
 - i parametri dimensionali del punto di emissione n. 13.
4. Il termine per la messa a regime del nuovo cogeneratore è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso.
5. Per le emissioni in atmosfera derivanti dal camino n. 13 l'Azienda dovrà eseguire un monitoraggio degli effluenti, nelle peggiori condizioni di esercizio, nei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto al fine di dimostrare il rispetto dei limiti emissivi assegnati. L'Azienda dovrà eseguire successivamente su tale impianto dei monitoraggi periodici a cadenza annuale.
6. Gli effluenti emessi in atmosfera dai camini dovranno rispettare i limiti emissivi indicati nel quadro riassuntivo delle emissioni.
7. I controlli sul filtro a cartuccia sullo sfiato del serbatoio di carbonato di sodio devono essere calibrata in funzione alla effettiva frequenza di utilizzo di tale sistema di abbattimento nel corso dell'anno, tali valutazioni restano pertanto in capo all'Azienda, gli interventi manutentivi effettuati dovranno comunque essere annotati sull'apposto registro di stabilimento delle manutenzione.
8. Gli effluenti emessi in atmosfera dalle due nuove postazioni di pulizia di superfici, con utilizzo di detergente a base acquosa, possono essere considerati trascurabili a condizione che:
 - I detergenti a base acquosa siano ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.
 - La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.
9. L'Azienda, entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA, dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, una planimetria aggiornata dei punti di emissione presenti nello stabilimento.
10. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento (filtri, guardie idrauliche ecc...) dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
11. Per gli effluenti generati dagli impianti di combustione alimentati a metano presenti nello stabilimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto il Gestore si deve ritenersi sollevato dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.
12. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

13. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
14. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
15. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
16. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
17. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
18. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
19. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101MPa]	[kg/h]			
1	Essiccatoi	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera d) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: 2) "Le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150°C e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici."									
2	Ventilazione reparto lavaggio	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro."									
3	Ventilazione reparto lavaggio	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro."									
4	Ventilazione reparto centrifughe	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro."									
5*	Generatore Ferroli pot. 2,1MW ⁽¹⁾⁽³⁾	2200	24	16	-	Ossidi di zolfo SO ₂ ⁽²⁾	35	-	-	0,5	-
						CO	100	0,220			
						NO _x	150	0,330			
						Polveri ⁽²⁾	5	-			
6*	Generatore Ferroli pot. 2,1MW ⁽¹⁾⁽³⁾	2200	24	16	-	Ossidi di zolfo SO ₂ ⁽²⁾	35	-	-	0,5	-
						CO	100	0,220			
						NO _x	150	0,330			
						Polveri ⁽²⁾	5	-			
8	Cappa laboratorio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni.."									
9	Condizionamento carderia	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"									

10A	Condizionamento carderia	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"
10B	Condizionamento pettinatura	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"
10C	Condizionamento pettinatura	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"
10D	Condizionamento cashmere	Attività esclusa dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 272, comma 5 del decreto medesimo: "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101MPa]	[kg/h]			
11	Gruppo elettrogeno	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
12	Motopompa impianto antincendio	Impianti ed attività in deroga di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs 152/06 non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art 272 del decreto medesimo: "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel"									
13	Nuovo Impianto di Cogenerazione alimentato a gas naturale Pot. 2.815 kW	9.000 ⁽⁵⁾	24	Continua	100	Polveri ⁽²⁾	2	-			
						CO ⁽⁶⁾	120	1,08			
						NO _x ⁽⁶⁾	95	0,86			
14	Cisterna di stoccaggio soluzione acquosa di alluminio solfato con H ₂ SO ₄	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					
15	Soluz. caustica di alluminato sodico	Esaustione naturale	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					
16	Serbatoio carbonato di sodio	12.000	-	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili				Filtro a cartuccia (FT1)	
17	Postazione di pulizia superfici con detergente a base acquosa	1.000	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili					

18	Postazione di pulizia superfici con detergente a base acquosa	1.000	24	Discontinua	Ambiente	Emissioni trascurabili			
----	---------------------------------------------------------------	-------	----	-------------	----------	-------------------------------	--	--	--

- (*) Impianti da ritenersi funzionanti alternativamente nelle normali condizioni di esercizio in quanto una delle due centrali è destinata ad impianto di emergenza.
- (1) Medio impianto di combustione esistente. L'impianto sarà adeguato entro il 01/01/2025 come previsto dal comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06.
- (2) I valori limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto un monitoraggio periodico.
- (3) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
- (4) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.
- (5) Portata anidra normalizzata ad un tenore di ossigeno pari al 15%.
- (6) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin